

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE

Relativo al prodotto Mensile Royalties "m" su P-GAS

Tra

Shell Itala E&P S.p.A.

e

Compratore

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical line extending upwards from the top right.

CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI GAS NATURALE
Relativo al prodotto Mensile Royalties "m" su P-GAS

tra

Shell Italia E&P S.p.A., con sede legale a Roma, Piazza dell'Indipendenza 11/B, codice fiscale e partita IVA n. 05160421003, Codice Accisa n. PZO00133P, in persona di Marco Brun in qualità di legale rappresentante, (di seguito, il "**Venditore**"),

da una parte,

e

[•], con sede legale in [•], codice fiscale e partita IVA n. [•], codice PSV n. [•] e Codice Accisa n. [•], in persona del [•] in qualità di legale rappresentante (di seguito, "**Compratore**"),

dall'altra parte,

(Venditore e Compratore sono di seguito singolarmente definiti "**Parte**" e congiuntamente definiti "**Parti**").

Premesso che:

- a) Il Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 luglio 2007 (di seguito, il "**Decreto**") ha definito le modalità di cessione, presso il mercato regolamentato della capacità e del gas di cui all'art. 13 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (di seguito, "**AEEG**") 17 luglio 2002, n. 137/02, di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato.
- b) la legge 23 luglio 2009, n. 99 affida in esclusiva al Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. ("**GME**") la gestione economica del mercato del gas naturale;
- c) con decreto 6 agosto 2010 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito le modalità con cui i Titolari (produttori di gas naturale) assolvono all'obbligo di cui all'articolo 11, comma 1, del Decreto Legge 7/07 a seguito delle disposizioni dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 99/09 stabilendo, in particolare, che le aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato sono offerte dai titolari esclusivamente nell'ambito della Piattaforma di negoziazione gestita dal GME;
- d) in ottemperanza allo stesso decreto 6 agosto 2010 GME ha pubblicato il Regolamento P-GAS che stabilisce le modalità di gestione della Piattaforma di negoziazione P-GAS;



- e) in attuazione della previsione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto 6 agosto 2010, l'AEEG ha pubblicato in data 9 agosto la Delibera ARG/gas 132/10 *"Disposizioni in materia di modalità economiche di offerta presso il mercato regolamentato delle capacità e del gas di aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, ai sensi dei decreti del Ministro dello sviluppo economico 12 luglio 2007 e 6 agosto 2010"* (di seguito la **"Delibera"**)
- f) Il decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, come successivamente modificato e integrato, detta le previsioni in materia di ripartizione delle aliquote del prodotto di giacimenti di gas naturale dovute allo Stato, alle regioni e ai comuni interessati e, in particolare, all'art. 20, comma 1-bis, stabilisce che *"A decorrere dal 1° gennaio 1999, alle regioni a statuto ordinario del Mezzogiorno, è corrisposta, per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata nelle aree di estrazione e adiacenti, anche l'aliquota destinata allo Stato"*.
- g) La legge della Regione Basilicata 28 dicembre 2007, n. 28, all'art. 12, comma 2, prevede che *"La Giunta Regionale è altresì autorizzata, nell'ambito della quota fissata al comma 1 del presente articolo, a richiedere che le aliquote del prodotto della coltivazione relative alle estrazioni di gas dovute alla Regione ai sensi del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 e s.m. ed i. siano conferite, con modalità che verranno stabilite entro 120 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite delibera di Giunta Regionale, presso il mercato regolamentato delle capacità di cui all'articolo 13 della deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas n. 137/02 del 17 luglio 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 14 agosto 2002, o cedute ad un ente o società pubblica a controllo regionale che lo utilizzi per perseguire le finalità di cui al presente articolo"*.
- h) In data 16 marzo 2009 la Giunta Regionale con deliberazione n. 431 ha approvato il Disciplinare per la vendita del gas naturale della Regione Basilicata presso il mercato regolamentato sopra citato (di seguito, il **"Disciplinare"**).
- i) L'art. 3 del Disciplinare prevede che: *"Ciascun Titolare cede al Mercato Regolamentato le Aliquote da corrispondere alla Regione congiuntamente alle Aliquote che è tenuto a corrispondere allo Stato con le modalità previste dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 12 luglio 2007 e sue eventuali modifiche e integrazioni. Qualora il Titolare non sia tenuto a corrispondere allo Stato alcuna Aliquota, il Titolare cede al Mercato Regolamentato le Aliquote da corrispondere alla Regione con le medesime modalità sopradescritte"*.
- j) alla luce delle disposizioni sopra richiamate il Venditore ha aderito al Comparto Aliquote della P-GAS e ha presentato offerte nell'ambito del comparto aliquote della Piattaforma di negoziazione stessa per il prodotto Mensile Royalties "m";

- k) il Compratore, soggetto ammesso ad operare su P-GAS, ha richiesto al Venditore, per mezzo delle funzionalità previste in P-GAS, l'abilitazione alle Aste del Venditore per il prodotto Mensile Royalties "m" accettando le condizioni di somministrazione definite nel presente Contratto di Somministrazione di Gas Naturale (di seguito Contratto);
- l) il Compratore ha inviato al Venditore il modulo riportato in Allegato A (Dichiarazioni del Compratore) debitamente compilato e sottoscritto in ogni sua parte;
- m) il Venditore, sussistendone le condizioni, ha abilitato il Compratore all'accesso alle Aste del Venditore relative al prodotto Mensile Royalties "m", impegnandosi con ciò a mettere a disposizione al PSV al Compratore i quantitativi di Gas corrispondenti alle Transazioni P-GAS concluse sull'Asta del Venditore per il prodotto Mensile Royalties "m" secondo le modalità e i termini specificati nel Contratto.;
- n) il Compratore, per mezzo del contratto di adesione a P-GAS con GME, si è irrevocabilmente impegnato ad acquistare, pagare e ritirare dal Venditore i quantitativi di Gas corrispondenti alle Transazioni P-GAS concluse sull'Asta del Venditore per il prodotto Mensile Royalties "m" secondo le modalità e i termini specificati nel Contratto;
- o) dal riepilogo delle Transazioni P-Gas, fornito dal GME, risulta che il Compratore è assegnatario di Contratti GME per il prodotto Mensile Royalties "m", con i dettagli indicati nell'Articolo 3 del Contratto;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ARTICOLO 1

DEFINIZIONI

I seguenti termini, quando usati nel Contratto e scritti con la lettera maiuscola sia al singolare che al plurale, avranno il seguente significato:

"Asta": si intende la piattaforma del Comparto Aliquote della P-GAS, che opera secondo la modalità di negoziazione ad asta, riservata, lato offerta di vendita, agli operatori venditori che siano titolari di concessioni di coltivazione.

"Codice di Rete": si intende il documento pubblicato da Snam Rete Gas sul proprio sito internet che definisce e regola il complesso dei diritti e degli obblighi delle parti in relazione alla prestazione del servizio di trasporto sulla Rete Nazionale dei Gasdotti conformemente a quanto previsto all'art. 19 della deliberazione 17 luglio 2002, n. 137, ai sensi della verifica di conformità prevista dall'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 ed approvato dall'AEEG in data 1° luglio 2003 con Delibera n. 75/03 e successive modificazioni.

“Comparto Aliquote della P-GAS”: si intende il comparto della P-GAS dedicato alla negoziazione delle quote di gas di cui all'Articolo 22, comma 22.3, del Regolamento P-GAS, articolato in aste di negoziazione corrispondenti ciascuna ad ognuno dei contratti negoziabili dall'operatore venditore, che sia titolare di concessione della coltivazione.

“Contratto GME”: si intende l'offerta di vendita o acquisto al Prezzo Contrattuale (tm) nel Periodo di Somministrazione specificato delle quantità di Gas corrispondenti al lotto minimo (come definito nella nell'allegato 3, punto 2 del Regolamento P-Gas)), pubblicata in P-GAS.

“Contratto PSV”: si intende il modulo di adesione e le relative condizioni per l'utilizzo del Punto di Scambio Virtuale, pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet, da sottoscrivere con Snam Rete Gas per l'uso del sistema per scambi e cessioni di Gas al PSV (Sistema PSV).

“Data di Fine Consegne”: si intende il Giorno nel quale si concludono le consegne del Gas come indicato al successivo Articolo 2.2.

“Data di Inizio Consegne”: si intende il Giorno nel quale iniziano le consegne del Gas come indicato al successivo Articolo 2.2.

“Data di Perfezionamento”: si intende il Giorno in cui viene conclusa la Taransazione P-GAS sull'Asta del Venditore.

“Forza Maggiore”: si intendono le circostanze definite all'Articolo 9.

“Gas”: si intende la miscela di idrocarburi e di gas non combustibili, costituita essenzialmente da metano, che, estratta dal sottosuolo allo stato naturale, da sola o in associazione con idrocarburi liquidi, si trova allo stato gassoso ed è oggetto delle disposizioni del Contratto.

“Gestore dei Mercati Energetici” o **“GME”** è il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A., la società per azioni cui è affidata, tra l'altro, la gestione della P-GAS, ai sensi del DM 18 marzo 2010 del Ministro dello Sviluppo Economico.

“Giacimenti”: si intende i giacimenti di coltivazione di gas naturale in Italia di cui il Venditore è concessionario.

“Giorno”: si intende un periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 di ciascun giorno e termine alle ore 06:00 del giorno successivo e costituisce l'unità di tempo base per le Transazioni secondo quanto previsto nel Contratto PSV, dove viene definito come “Giorno Gas”.

“Gigajoule” o **“GJ”**: si intende una quantità pari a 10^9 Joule. **“Joule”** o **“J”**: si intende la quantità di calore come definita nella ISO 1000 S.I. e raccomandazioni per l'uso dei multipli ed altre unità correlate.

“Manuale PSV”: si intende l’insieme delle procedure e regole di utilizzo del Sistema PSV predisposte e pubblicate da Snam Rete Gas sul proprio sito internet.

“Periodo di Negoziazione”: si intende il periodo, definito nel Regolamento P-GAS, in cui il prodotto Mensile Royalties “m” può essere negoziato sulla P-GAS.

“Periodo di Somministrazione” si intende il periodo di tempo che inizia alla Data di Inizio Consegne e si conclude alla Data di Fine Consegne.

“Periodo Contrattuale”: si intende il periodo che intercorre tra la Data di Inizio Consegne e la Data di Fine Consegne.

“Periodo di Nomina”: si intende il periodo di tempo avente inizio alle ore 06:00 del 1° (primo) giorno della settimana, a partire dalla data di Inizio Consegna e termine alle ore 6.00 del 7° (settimo) giorno della settimana, a partire dalla data di Inizio Consegna o dell’ultimo dei restanti giorni fino alla Data di Fine Consegne.

“Piattaforma di negoziazione P-GAS” o “P-GAS”: si intende la piattaforma informatica di negoziazione organizzata e gestita dal GME per l’offerta di gas naturale.

“Prezzo Contrattuale “m””: ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 6

“Prezzo Contrattuale P(tm)”: ha il significato assunto da tale espressione nell’Articolo 3.1

“Punto di Consegna”: si intende il Punto di Scambio Virtuale.

“Punto di Scambio Virtuale” o “PSV”: si intende il Punto di Scambio Virtuale situato tra i Punti di Entrata e i Punti di Uscita della Rete Nazionale di Gasdotti, come definiti nel Codice di Rete, presso il quale si possono effettuare, su base giornaliera, scambi e cessioni di Gas.

Quantità Contrattuale Totale “m” o (QCT)m: si intende la quantità di Gas come definita all’Articolo 3.2.

Quantità Contrattuale Giornaliera “m” o (QCG)m: si intende la quantità di Gas come definita all’Articolo 3.3.

“Regolamento P-GAS” è il “Regolamento della piattaforma di negoziazione per l’offerta di Gas Naturale (P-GAS)” pubblicato dal GME e approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 aprile 2010, e successivamente adeguato ai sensi del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2010.

“Rete Nazionale dei Gasdotti” o “RN”: si intende la rete nazionale dei gasdotti così come definita con Decreto del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato del 22 dicembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie generale n°18 del 23 gennaio 2001.

"Sistema PSV": si intende la piattaforma informatica predisposta da Snam Rete Gas per scambi e cessioni di Gas al Punto di Scambio Virtuale, la cui disciplina è stata approvata dall'AEEG con delibera 26 febbraio 2004, n. 22/04.

"Snam Rete Gas": si intende la società Snam Rete Gas S.p.A.

"Transazione": si intende la transazione eseguita per mezzo del Sistema PSV attraverso la quale avviene lo scambio di Gas al PSV tra due soggetti per uno o più Giorni consecutivi.

"Transazione P-Gas (tm)": transazione commerciale eseguita e conclusa per mezzo del Comparto Aliquote della P-GAS, relativa al prodotto Mensile Royalties del Mese "m", secondo quanto previsto nel Regolamento P-GAS.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO E PERIODO CONTRATTUALE

2.1 Oggetto

Oggetto del Contratto è la somministrazione e la consegna di quantità giornaliere costanti di Gas da parte del Venditore e il conseguente acquisto, ritiro e pagamento da parte del Compratore, al Punto di Consegna, a seguito di Transazione/i P-GAS per il prodotto Mensile Royalties "m" nel corso del relativo Periodo di Somministrazione e secondo i termini e le condizioni stabilite nel Contratto.

2.2 Inizio e fine consegne

La Data di Inizio Consegne è fissata per il primo Giorno del Mese cui il prodotto Mensile Royalties "m" si riferisce. La Data di Fine Consegne è fissata all'ultimo Giorno del Mese cui il prodotto Mensile Royalties "m" si riferisce.

ARTICOLO 3

QUANTITÀ E OBBLIGHI DI CONSEGNA E DI PRELIEVO

3.1 Per il Mese riguardante il prodotto Mensile Royalties "m", riguardo ciascuna Transazione P-GAS (tm) conclusa, secondo il Regolamento P-GAS, tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il Mese "m", si intendono tutti i dettagli, come sotto riportati ed in particolare:

- la Quantità Totale QT(tm) espressa in GJ;

- il Prezzo Contrattuale P(tm) espresso in c€/GJ.

Tali dettagli, per ciascuna Transazione P-GAS (tm), sono confermati dal GME al Venditore ed al Compratore secondo i termini definiti nel Regolamento P-GAS.

Inoltre, per ciascuna Transazione P-GAS (tm), si definisce la Quantità Giornaliera QG (tm) come il rapporto tra QT(tm) ed il numero di Giorni Gas compresi nel Mese "m".

Tabella 1: DETTAGLIO TRANSAZIONI P-GAS

Numero Contratti GME	Quantità Totale QT(tm)	Quantità Giornaliera QG (tm)	Prezzo Contrattuale P(tm)	Transazione P-GAS (tm) per il prodotto Mensile Royalties "m"	
	[GJ]	[GJ/Giorno]	[c€/GJ]	ID	Data/ora abbinamento
00	0.000,0	0.000,0	0,0000	XYZ	gg-mm-aaaa hh:mm:ss
00	0.000,0	0.000,0	0,0000	XYZ	gg-mm-aaaa hh:mm:ss
00	0.000,0	0.000,0	0,0000	XYZ	gg-mm-aaaa hh:mm:ss

3.2 Quantità Contrattuale Totale "m" o (QCT)m, espressa in GJ e relativa al prodotto Mensile Royalties "m" è uguale alla somma delle quantità totali QT(tm) di tutte Transazioni P-GAS (tm) concluse tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il Mese "m".

3.3 Quantità Contrattuale Giornaliera "m" o (QCG)m relativamente al prodotto Mensile Royalties del Mese "m" ed espressa in GJ/Giorno è la somma delle quantità giornaliere QG(tm) di tutte le Transazioni P-GAS (tm) concluse tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il Mese "m".

ARTICOLO 4

QUALITA' E CONSEGNA

4.1 Specifiche di qualità

Il Gas trasferito al Punto di Consegna sarà compatibile con i parametri di qualità definiti nel Codice di Rete.

4.2 Consegna del Gas

Il Gas oggetto del Contratto sarà consegnato dal Venditore e ritirato dal Compratore al Punto di Consegna.

Il passaggio di proprietà avverrà dal Venditore al Compratore al Punto di Consegna e il Compratore si assume i rischi connessi al Gas consegnato e ceduto dal Venditore a partire dal Punto di Consegna.

ARTICOLO 5

NOMINE E TRANSAZIONI

Le modalità operative per l'emissione delle offerte di vendita da parte del Venditore e la successiva accettazione da parte del Compratore (Transazioni) al PSV saranno quelle previste dalle procedure operative in vigore contenute nel Manuale PSV.

Fatto salvo quanto previsto in caso di Forza Maggiore di cui all'Articolo 9 e di risoluzione del Contratto, varrà quanto segue:

- (i) il Venditore sarà tenuto, entro le ore 12.00 del 2° (secondo) giorno lavorativo precedente l'inizio del Periodo di Nomina, ad emettere le Transazioni corrispondenti alla Quantità Contrattuale Giornaliera "m" prevista per il Periodo di Nomina;
- (ii) fermo restando quanto previsto all'Articolo 3.3, il Compratore si impegna ad accettare, entro le ore 10.00 del primo giorno lavorativo precedente l'inizio del Periodo di Nomina, le Transazioni emesse dal Venditore entro i termini previsti al precedente punto (i). Resta inteso che il Compratore si adopererà in buona fede e per accettare le Transazioni emesse al di fuori dei termini precedentemente stabiliti che possano essere accettate secondo le regole di funzionamento del PSV.

ARTICOLO 6

PREZZO

Prezzo Contrattuale "m" : espresso in c€/GJ e relativo al prodotto Mensile Royalties "m" si intende il prezzo medio pesato calcolato come:

- la somma - per tutte le Transazioni P-GAS (tm) concluse tra Venditore e Compratore durante il Periodo di Negoziazione del prodotto Mensile Royalties per il Mese "m" – del prodotto fra QT(tm) e il relativo Prezzo Contrattuale P(tm)
- diviso
- (QCT)m.



Il Prezzo Contrattuale "m" è calcolato senza arrotondamenti intermedi e arrotondato alla quarta cifra decimale, ovvero sia arrotondato alla quarta cifra decimale superiore se il quinto decimale è maggiore o uguale a 5 e arrotondato alla quarta cifra decimale inferiore se il quinto decimale è minore di 5.

ARTICOLO 7

FATTURAZIONE E PAGAMENTO

7.1 Termini di fatturazione

Successivamente alla Data Perfezionamento, il Venditore emetterà fattura pari al Prezzo Contrattuale "m" relativo alla Quantità Contrattuale Totale "m".

Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro il 10° (decimo) giorno successivo alla data di ricevimento fattura (anche via fax) Nel caso in cui il termine di pagamento non fosse un giorno lavorativo, il pagamento potrà essere effettuato entro il 1° (primo) giorno lavorativo successivo. Il Compratore è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati mediante bonifico bancario con valuta fissa a favore del Venditore corrispondente alla data di scadenza della fattura presso:

ABN AMRO Bank

Via Ludovisi 16, Roma, Italy,

A/C: 050 550 1636

IBAN: IT34 V030 0303 2005 0550 1636 EUR

SWIFT: ABNAITMM

7.2 Conguagli e penali

Nel caso in cui si rendesse necessaria l'emissione di documenti contabili a conguaglio o nel caso di applicazioni delle penali di cui all'Articolo 3.3, gli stessi saranno emessi dalla Parte interessata entro il termine di 15 (quindici) giorni successivi al mese di consegna di riferimento; la Parte obbligata effettuerà il relativo pagamento entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento (anche via fax) del documento contabile.

7.3 Ritardato pagamento

In caso di ritardato pagamento sugli importi fatturati e per ogni giorno di ritardo, sono dovuti interessi di mora che matureranno dalla data di scadenza della fattura fino alla data di effettivo pagamento; tali interessi saranno calcolati ad un tasso pari al saggio di interesse pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall'art. 5 del decreto legislativo n. 231/2002 (ossia al saggio d'interesse del principale strumento di rifinanziamento della Banca centrale europea applicato alla sua più recente operazione di rifinanziamento principale maggiorato di sette punti percentuali).

In caso di cessata pubblicazione dei parametri di riferimento di cui sopra saranno individuati criteri alternativi equivalenti.

7.4 Contestazioni sugli importi fatturati dal Venditore

Nel caso dovesse sorgere una contestazione riguardo alla correttezza della somma fatturata dal Venditore, il Compratore si impegna, salvo in caso di errore manifesto di calcolo, a pagare per intero, entro i termini stabiliti l'ammontare della relativa fattura. Tale pagamento non pregiudicherà il diritto del Compratore di contestare in parte o integralmente tale fattura, fermo restando che tali contestazioni dovranno essere fatte pervenire al Venditore, a pena di decadenza, entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura.

Le Parti avranno a disposizione un periodo di 30 (trenta) giorni, a valere dalla data di comunicazione della contestazione del Compratore, per giungere ad un'amichevole risoluzione della contestazione, trascorsi i quali il Compratore potrà ricorrere al giudizio arbitrale secondo quanto specificato dall'Articolo 10.

ARTICOLO 8

DIRITTI E TRIBUTI

Oltre agli importi previsti dal Contratto, saranno posti a carico del Compratore qualsiasi imposta, tributo o onere fiscale che il Venditore fosse tenuto direttamente o indirettamente a pagare in connessione con l'esecuzione del presente Contratto, escluse le imposte sul reddito.

Il Compratore riconosce al Venditore il diritto di rivalersi per gli importi connessi a tutte le imposte, tributi e oneri fiscali di cui sopra.

Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore del sorgere e del pagamento di ciascuna imposta, tributo o onere fiscale di cui sopra, sorto in connessione con l'esecuzione del presente Contratto.

Saranno inoltre oggetto di rivalsa anche eventuali sanzioni, indennità e interessi applicati dall'Amministrazione Finanziaria al Venditore a seguito di dichiarazioni o comportamenti del Compratore che siano causa dell'applicazione da parte dell'Amministrazione di tali sanzioni, indennità o interessi. Il Venditore darà tempestiva comunicazione al Compratore dell'applicazione di tali sanzioni, indennità o interessi.

Il Gas oggetto del Contratto non è sottoposto al regime fiscale delle accise, non realizzandosi il momento generatore dell'obbligazione tributaria rappresentata dalla fornitura al consumatore finale.

Nel caso in cui il Compratore abbia codice d'accisa in quanto venditore al consumatore finale o esso stesso consumatore finale, gli adempimenti fiscali in materia di accise sul gas e di imposte ad esse collegate (addizionali ed imposte sostitutive regionali) vengono adempiuti dal Compratore, che si qualifica soggetto obbligato d'imposta, titolare di codice d'accisa [•].

Il prezzo indicato nel Contratto non è comprensivo di IVA. Il Compratore dichiara che ricorrono i presupposti soggettivi ed oggettivi per usufruire dell'aliquota IVA ridotta previsti al numero 103 della parte III della tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e pertanto sarà applicata la relativa aliquota. Nel caso in cui le succitate disposizioni non si applichino al Compratore, questi si impegna a dichiarare il proprio regime IVA applicabile attraverso la compilazione della Dichiarazione IVA in allegato B al presente Contratto.

Il Compratore si assume la responsabilità dell'esattezza e della veridicità delle dichiarazioni, dei dati forniti, e delle comunicazioni future relative ad eventuali aggiornamenti, manleva e terrà indenne il Venditore da ogni responsabilità in merito alla corretta applicazione delle imposte determinate sulla base delle dichiarazioni e della documentazione dal Compratore stesso consegnate al Venditore.

ARTICOLO 9

FORZA MAGGIORE

Per "**Forza Maggiore**" si intende qualunque evento o circostanza inevitabile, seppure prevedibile, e non imputabile alla Parte colpita, che renda impossibile alla Parte colpita adempiere alle proprie obbligazioni e che non avrebbe potuto essere evitato con la ordinaria diligenza.

A titolo esemplificativo, sono considerate circostanze di Forza Maggiore i seguenti eventi:

- (i) scioperi nazionali di categoria;
- (ii) impedimenti o sospensioni tecniche, ritardi o anomalie del Sistema PSV;
- (iii) interruzioni, impedimenti, anomalie delle comunicazioni con Snam Rete Gas o dei suoi sistemi informatici;
- (iv) il mancato riscontro di Snam Rete Gas alle comunicazioni delle Parti;
- (v) provvedimenti normativi o di pubbliche autorità;
- (vi) guerre, azioni terroristiche, sabotaggi, atti vandalici, sommosse;
- (vii) fenomeni naturali avversi compresi fulmini, terremoti, frane, incendi e inondazioni;
- (viii) esplosioni, radiazioni e contaminazioni chimiche;
- (ix) vizi, avarie o cedimenti degli impianti/condotte, equipaggiamenti o installazioni, destinati al trasporto di Gas sulla Rete Nazionale dei Gasdotti o alla produzione di gas naturale dai Giacimenti.

L'impossibilità del Compratore di adempiere ai propri obblighi di pagamento non è considerata Forza Maggiore.

Nel caso in cui una delle Parti non sia in grado di adempiere ad uno o più degli obblighi assunti con la stipula del Contratto per una causa di Forza Maggiore, la Parte colpita dalla Forza Maggiore non sarà responsabile per il mancato adempimento dei predetti obblighi e in particolare, i rispettivi obblighi di messa a disposizione e di ritiro del Gas, così come quelli ad

essi connessi, saranno sospesi in tutto o in parte per il perdurare dell'evento di Forza Maggiore.

E' obbligo della Parte colpita dall'evento di Forza Maggiore darne comunicazione all'altra Parte, tempestivamente, indicando le quantità di Gas la cui consegna ovvero ritiro è reso impossibile dalla Forza Maggiore e compiere ogni possibile tentativo per ridurre le perdite proprie e dell'altra Parte.

Al verificarsi di un evento di Forza Maggiore, il Compratore avrà l'obbligo di accettare una riduzione delle consegne, anche fino a 0 (zero) ove necessario, e il Venditore non avrà obbligo di pagare alcuna penale o indennizzo al Compratore. Allo stesso modo, il Venditore avrà l'obbligo di accettare una riduzione dei ritiri, anche fino a 0 (zero) ove necessario, e il Compratore non avrà obbligo di pagare alcuna penale o indennizzo al Venditore. In tali casi, qualora la Forza Maggiore si sia verificata prima dell'Orario Limite, come definito nel Manuale PSV, il Compratore dovrà emettere una Transazione per cedere al Venditore al PSV le quantità di Gas che, a causa della Forza Maggiore, il Venditore non è in grado di consegnare o il Compratore non è in grado di ritirare, a seconda dei casi.

Resta inteso che le mere sospensioni o le riduzioni delle consegne di Gas per Forza Maggiore non attribuiranno ad alcuna delle Parti il diritto di risolvere il Contratto, ovvero di richiedere risarcimenti per danno emergente e/o lucro cessante, indennizzi, riconoscimento di oneri economici e spese.

ARTICOLO 10

LEGGE ED ARBITRATO

Il Contratto sarà interpretato e regolato in base alle leggi della Repubblica Italiana.

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi disputa e/o controversia derivata dal o relativa al Contratto (incluse le questioni relative alla validità, interpretazione ed applicazione della presente clausola), secondo i principi di correttezza e buona fede. Fallito ogni tentativo di amichevole conciliazione le Parti si impegnano a deferire tutte le controversie derivanti dal Contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione (tali controversie indicate solo a titolo esemplificativo), ad un collegio arbitrale di tre arbitri di cui due nominati, uno per ciascuna, dalle due Parti contendenti (fatta salva l'applicazione dell'art. 810 del codice di procedura civile) ed il terzo, con funzione di presidente del collegio arbitrale, dai due arbitri così nominati. In caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del Tribunale di Milano.

Gli arbitri così nominati procederanno e decideranno in via rituale e secondo diritto.

Sede dell'arbitrato sarà Milano.

ARTICOLO 11

CONFIDENZIALITÀ

Ciascuna Parte si impegna a mantenere strettamente riservata qualsiasi informazione di carattere tecnico, commerciale o finanziario relativa all'altra Parte di cui sia venuta in possesso o abbia avuto conoscenza in relazione all'esecuzione del Contratto.

Le predette previsioni non trovano applicazione nel caso in cui tali informazioni siano richieste da autorità aventi tale diritto, fermo restando che ciascuna Parte dovrà esercitare la massima diligenza nel chiedere alle suddette autorità la massima riservatezza su ogni informazione avente valore commerciale.

ARTICOLO 12

LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ

Ogni Parte sarà responsabile nei confronti dell'altra Parte per la mancata ottemperanza degli obblighi stabiliti dal Contratto esclusivamente in caso di dolo o colpa grave e limitatamente ai danni che ne sono diretta conseguenza, con esclusione di danni indiretti e/o consequenziali.

Non saranno in alcun caso risarcibili i danni e/o oneri che una Parte sostenga nel suo rapporto con terzi, ivi inclusi i fornitori del Venditore ed i clienti del Compratore, inclusi eventuali danni e/o penali per mancata consegna a questi ultimi e simili.

ARTICOLO 13

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Venditore avrà la facoltà di risolvere il Contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile mediante semplice comunicazione scritta nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altro rimedio e/o azione del Venditore a tutela dei propri interessi:

- (i) una o più delle dichiarazioni di cui all'Articolo 14 risulti mendace o non corretta;
- (ii) il Compratore perda l'abilitazione ad operare al PSV o una autorizzazione necessaria ai fini della valida esecuzione del Contratto;
- (iii) in caso di stato di insolvenza, assoggettamento a procedura concorsuale, deposito di una istanza di fallimento, instaurazione di altra procedura concorsuale ovvero messa in liquidazione o avvio di una qualsiasi procedura volta alla liquidazione del Compratore;
- (iv) nel caso in cui il Compratore non effettui il pagamento entro 5 (cinque) giorni dal termine indicato all'Articolo 7 relativamente ad una Quantità Contrattuale Mensile.

Nel caso di risoluzione del Contratto, il Venditore avrà la facoltà:

- (i) di correggere, in coerenza con quanto previsto dal Manuale PSV, le Transazioni già emesse ponendole uguali a 0 (zero) e il Compratore si impegna a intraprendere tutte le necessarie azioni per consentire detta modifica;
- (ii) di non dar luogo ad ulteriori Transazioni.

ARTICOLO 14 DICHIARAZIONI DEL COMPRATORE

Il Compratore dichiara e garantisce che:

- (i) è una società validamente costituita ed esistente ai sensi del diritto del paese di costituzione;
- (ii) non si trova in stato di insolvenza o in uno degli stati previsti dagli artt. 2482-*bis* e 2482-*ter* del codice civile né è stato dichiarato fallito, né assoggettato a qualsiasi altra procedura concorsuale, e nessuna azione è stata intrapresa al fine di farlo dichiarare insolvente o fallito, ovvero al fine di farlo sottoporre ad una delle procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;
- (iii) ha il potere e l'autorità per stipulare il Contratto, esercitarne i diritti e adempiere ai relativi obblighi;
- (iv) non sussistono azioni legali o procedimenti pendenti, ovvero per quanto a conoscenza del Compratore, non sussistono azioni intentate o minacciate nei confronti del Compratore ovvero che possano comunque coinvolgerlo e che potrebbero avere un effetto rilevante e sfavorevole sulla capacità di quest'ultimo di adempiere ai propri obblighi ai sensi del Contratto;
- (v) la sottoscrizione o l'esecuzione del Contratto da parte del Compratore non determinano un inadempimento di alcun accordo sottoscritto dal Compratore e non sono contrarie (i) ad alcuna legge applicabile, regolamento, provvedimento amministrativo o giudiziario o simile applicabile al Compratore, ovvero (ii) a qualunque altro accordo sottoscritto dal Compratore;
- (vi) il Compratore è soggetto abilitato ad operare al PSV e dispone di tutte le autorizzazioni per stipulare il Contratto, esercitarne i diritti e adempiere ai relativi obblighi.
- (vii) Il Compratore ha inviato la richiesta di abilitazione all'accesso alle Aste del Venditore relative al prodotto Mensile Royalties "m" pubblicato sul comparto Aliquote della P-Gas.

Il Compratore ha debitamente compilato e sottoscritto il modulo riportato in Allegato A e l'eventuale Dichiarazione IVA, riportata in Allegato B. Il Compratore anticiperà via mail e successivamente invierà via corriere tale documentazione al Venditore entro il primo Giorno lavorativo successivo alla data della richiesta di abilitazione. Nel caso in cui tale documentazione sia incompleta, inesatta o non sia pervenuta in copia all'indirizzo e-mail del Venditore entro il termine sopra indicato, il Venditore avrà la facoltà di non abilitare il Compratore.



ARTICOLO 15 VARIE

15.1 Oneri PSV

Le Parti, con la firma del Contratto, dichiarano di avere completato tutte le necessarie formalità per l'accesso all'utilizzo del Sistema PSV per l'intera durata del Periodo Contrattuale, ivi inclusa la sottoscrizione del Contratto PSV con Snam Rete Gas, e di disporre degli strumenti necessari per l'effettuazione delle Transazioni in esecuzione degli obblighi di consegna e prelievo di Gas previsti nel Contratto. Resta inteso che, nel caso di modifiche ai termini e condizioni di accesso al PSV, come definite da Snam Rete Gas, le Parti si impegnano fin d'ora ad adoperarsi per consentire la prosecuzione degli obblighi definiti nel Contratto. Il Compratore si farà altresì carico di eventuali costi addizionali che dovessero essere previsti per l'uso del Sistema PSV (quale a titolo di esempio una tariffa di utilizzo del PSV).

15.2 Premesse, allegati e rubriche

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del Contratto mentre le rubriche degli articoli sono inseriti a solo scopo indicativo.

15.3 Modello 231 e Principi Generali di Comportamento

Con riferimento all'esecuzione delle attività oggetto del Contratto, il Compratore dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza del contenuto del documento "Modello 231" elaborato dal Venditore in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori e del documento "Principi Generali di Comportamento". A tal riguardo, i documenti sopra citati sono resi disponibili sul sito internet del Venditore www.shell.it. Il Compratore, inoltre, avrà facoltà di richiedere in ogni momento al Venditore la consegna di copia cartacea dei predetti documenti.

ARTICOLO 16

DOMICILIO E COMUNICAZIONE

Le Parti, ai sensi e per gli effetti del Contratto, nonché per tutte le comunicazioni e notifiche ad esso afferenti, eleggono domicilio come di seguito indicato:

Venditore: Shell Italia E&P S.p.A.

Indirizzo: Piazza Indipendenza, 11/b - 00185 Roma

Per comunicazioni relative a:

– **Nomine/allocazioni:**

Att.ne: Italia Francesco



Telefono: +39026112530
e-mail: francesco.italia@shell.com

– **Fatturazione:**

Att.ne: Cristina Galanti
Telefono: +39 0669956535
Telefax: +390669956606
Cristina.galanti@shell.com

– **Contrattuali**

Att.ne Antonella Conicella
Telefono +39 06 69956520
Fax: +390669956604
e-mail antonella.conicella@shell.com

– **Abilitazione**

Massimiliano Carpegna/Enrico Antonini
Tel.02-61102496/02-61103652
E-mail: massimiliano.carpegna@shell.com / enrico.antonini@shell.com

Compratore:

Come comunicato dal Compratore inviando l'Allegato A debitamente compilato e sottoscritto.

Letto, confermato e sottoscritto:

Roma, 21 ottobre 2010

Il Venditore

Shell-Italia E&P S.p.A.
Il Rappresentante Legale
(Marco Bernini)



ALLEGATO A

Dichiarazioni del Compratore

Data: _____

A handwritten signature or mark, possibly initials, located in the bottom right corner of the page.

Riferimenti del Compratore

Ragione sociale:

Indirizzo legale:

Nome del legale rappresentante o del procuratore abilitato:

Partita IVA:

Codice fiscale:

Codice accisa:

Dichiarazione IVA:

Riferimenti bancari (facoltativo)

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a stylized, cursive-like shape on the right.

Indirizzi operativi: Indirizzo

Commerciale: [Nominativo] -e-mail: Tel.: [.....] Fax:

Nomine PSV: [Nominativo] -
e-mail:
Tel.: [.....]
Fax:

Fatturazione: [Nominativo] -
e-mail:
Tel.: [.....]
Fax:

Il Compratore dichiara di conoscere e di accettare incondizionatamente le condizioni di somministrazione del Venditore, regolate dal "Contratto di Somministrazione Gas Naturale relativo al prodotto Mensile Royalties "m" su P-GAS" ("**Contratto**") e pubblicate da GME S.p.A. ai sensi dell'art. 18 del Regolamento P-GAS.

Timbro e firma del Compratore

Ai sensi e per gli effetti di cui al secondo comma dell'art. 1341 e dell'art. 1342 del codice civile il Compratore dichiara di aver riletto attentamente e compreso, nonché di approvare specificatamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli del Contratto:

Articolo 3 (QUANTITÀ E OBBLIGHI DI CONSEGNA E DI PRELIEVO); Articolo 5 (NOMINE E TRANSAZIONI); Articolo 7.3 (RITARDATO PAGAMENTO); Articolo 7.4 (CONTESTAZIONI SUGLI IMPORTI FATTURATI DAL VENDITORE); Articolo 8 (DIRITTI E TRIBUTI); Articolo 9 (FORZA MAGGIORE); Articolo 10 (LEGGE ED ARBITRATO); Articolo 12 (LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ); Articolo 13 (RISOLUZIONE DEL CONTRATTO); Articolo 15.1 (ONERI PSV).

Timbro e firma del Compratore



Allegato B

[su carta intestata Compratore]

Dichiarazione IVA

[Obbligatorio se il Compratore non sia nella possibilità di dichiarare che ricorrono i presupposti soggettivi di cui all'Art. 8 Paragrafo 7 del Contratto]

Indirizzo Venditore

Il sottoscritto, in qualità di (procuratore o soggetto munito dei necessari poteri) di [ragione sociale del Compratore]

- dichiara e conferma che la società sopra menzionata :

ha una stabile organizzazione in	All' indirizzo	Numero IVA
[paese]	[indirizzo]	[numero IVA]

- e che la società sopra menzionata:
 - è un "taxable dealer"
 - acquista per proprio consumo
 - non sta comprando attraverso una stabile organizzazione



Solo in caso la fornitura o i servizi riguardino una stabile organizzazione per la quale il gas o i servizi sono forniti, si prega di compilare la seguente parte che il Venditore utilizzerà ai fini della fatturazione.

- la società sta comprando attraverso una stabile organizzazione
(completare)

Stabilita in	All' indirizzo	Numero IVA
[paese]	[indirizzo]	[numero IVA]

Data: _____

Firma: _____

